

provvidente):

1.) Con effetto dal 1° gennaio 1931 è concesso agli impiegati assunti in ruolo entro il 31 dicembre 1930 ed in sostituzione del trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 68 del vigente Regolamento per il personale una indennità annua di L. 240 per almeno una campagna di guerra; di L. 300 per due campagne; di L. 360 per tre campagne e di L. 420 per quattro o più campagne.

2.) In aggiunta a tale indennità e con la stessa decorrenza è concesso un assegno annuo di benemerita per ricompense al valore militare o per mutilazioni od invalidità riportate in servizio di guerra, nella seguente misura:

a) di L. 50 annue per i decorati di croce al merito di guerra;

b) di L. 100 annue per i decorati di medaglie di bronzo al valore militare e per i mutilati ed invalidi di guerra forniti di assegno rinnovabile o di pensione di 7^a e 8^a categoria privilegiata (Tab. C.) e per i volontari di guerra;

c) di L. 200 annue per i decorati di meda.